



REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE IN USO DELLE BACHECHE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI GRUPPI CONSILIARI

Il regolamento è stato adottato dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 20 del 23 luglio 2024

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo di spazi espositivi consistenti in apposite bacheche, da parte dei gruppi consiliari del Comune di Marnate per esclusivi scopi di comunicazione e informazione alla cittadinanza.
2. Ogni gruppo consiliare può utilizzare lo spazio a disposizione per pubblicizzare le proprie attività ed affiggere materiale comunicativo relativo al contesto politico locale e nazionale.

Art. 2 - Localizzazione delle bacheche comunali

1. Le due bacheche di proprietà comunale riservate alla comunicazione politica dei gruppi consiliari sono collocate in:
 - piazza S. Ilario lato via Marconi
 - via don Paolo Scazzosi angolo via Po
2. L'individuazione di ulteriori bacheche e lo spostamento di quelle ivi previste non comporta la revisione del presente regolamento.

Art. 3 - Criteri e procedimento di assegnazione

1. L'assegnazione delle bacheche quali spazi informativi a disposizione dei gruppi consiliari avviene con provvedimento del servizio di segreteria, in applicazione dei criteri previsti dal presente regolamento ed entro 10 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. Contestualmente alla consegna del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo delle bacheche, verrà consegnata anche la chiave per l'apertura delle bacheche.
2. Le istanze di richiesta per l'uso delle bacheche dovranno essere presentate, redatte in carta libera, dai capigruppo consiliari al Sindaco. La rinuncia alla concessione deve essere parimenti dichiarata dai capigruppo consiliari per iscritto, ed è efficace con effetto immediato.
3. Ogni gruppo consiliare potrà richiedere l'utilizzo delle bacheche.
4. Per l'assegnazione degli spazi ai gruppi consiliari si procederà ripartendo in spazi uguali l'area totale disponibile all'affissione di ogni singola bacheca. L'ordine di attribuzione dello spazio, da sinistra a destra, segue l'ordine decrescente dei voti ottenuti nelle ultime consultazioni elettorali comunali dalla lista elettorale corrispondente al gruppo consiliare richiedente. Qualora i gruppi consiliari richiedenti siano più di tre e, dunque lo spazio a disposizione delle bacheche da parte dei gruppi consiliari richiedenti non sia adeguato e consono per l'utilizzo

previsto all'art. 1 comma 2, si pronuncia la conferenza dei capigruppo consiliari su convocazione del Sindaco.

Nel caso di mancato accordo in sede di conferenza dei capigruppo, si procederà con utilizzo congiunto da parte dei gruppi corrispondenti alle liste che hanno ottenuto il numero minore di voti nelle ultime consultazioni elettorali comunali.

5. La concessione è accordata per l'intera durata del mandato amministrativo e termina con l'elezione del nuovo consiglio comunale. Il termine della concessione comporta l'obbligo per il concessionario di provvedere alla consegna della chiave della bacheca. La concessione in nessun caso può essere rinnovata tacitamente.

Art. 4 - Fusione, scissione, estinzione e cambio di denominazione dei gruppi consiliari

1. In caso di fusione tra due o più gruppi consiliari, l'autorizzazione viene consolidata in capo al nuovo gruppo consiliare.

2. In caso di scissione di un gruppo consiliare e di successiva istituzione di un nuovo gruppo consiliare, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale una proposta di utilizzo congiunto della bacheca già concessa ovvero la richiesta di nuova assegnazione di bacheca da parte del gruppo neoistituito. Tale procedura si applica anche qualora, ai sensi del regolamento del Consiglio comunale, la scissione di un gruppo consiliare abbia avuto come esito la costituzione del gruppo misto.

3. Nelle more dell'assegnazione della bacheca, i gruppi consiliari interessati dalla scissione useranno congiuntamente gli spazi assegnati in origine.

4. Nel caso in cui un gruppo consiliare assegnatario per qualsiasi ragione dovesse cambiare denominazione, potrà proseguire nell'utilizzo dello spazio previa comunicazione al Comune.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario e obblighi

1. I capigruppo consiliari sono responsabili delle bacheche. Dovranno assicurare l'ordinaria manutenzione dello spazio assegnato.

2. La concessione a favore dei gruppi consiliari avviene a titolo gratuito.

3. Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali o i servizi pubblici locali del Comune da esso svolti direttamente o a mezzo di una delle forme previste dagli artt. 113 e ss. del Dlgs. 267/00; b) gli avvisi dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale tendenti a pubblicizzare iniziative politiche rivolte alla generalità della popolazione e non dirette esclusivamente agli aderenti ai gruppi stessi.

4. Il concessionario, nella persona del capogruppo consiliare, risponde del contenuto del materiale esposto senza che alcuna responsabilità, anche in forma indiretta, possa essere imputata al Comune.
5. L'uso delle bacheche deve rispondere al principio di correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza e non deve essere lesivo della dignità di alcuno.
6. È fatto divieto di realizzare copie della chiave della bacheca consegnata al capogruppo.

Art. 6 - Prescrizioni per l'utilizzo

1. Le bacheche di cui al presente regolamento sono e devono essere esclusivamente uno strumento di supporto per l'attività politica ed amministrativa dei gruppi consiliari.
2. Ogni gruppo consiliare dovrà affiggere in autonomia il materiale informativo entro gli spazi assegnati. Il capogruppo è responsabile del contenuto del materiale esposto, del rispetto di ogni normativa vigente in materia di pubblicazioni e affissioni ed in particolare in materia di propaganda nel periodo elettorale. Su tutto il materiale affisso deve essere riportato il contrassegno del gruppo consiliare.
3. Sono tassativamente esclusi dall'affissione nelle bacheche comunali materiali con finalità pubblicitarie e commerciali nonché materiale contrario alle vigenti leggi amministrative, civili e penali.
4. Nel caso di violazione della disciplina sopra esposta o di utilizzo improprio, ovvero in caso di violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali, si procederà con diffida amministrativa prevista dal Regolamento di Polizia Urbana al concessionario dello spazio con invito a ristabilire immediatamente l'uso corretto. In caso di ulteriore violazione si procederà all'applicazione di una sanzione pecuniaria per violazione regolamentare, nelle modalità di cui alla vigente legislazione, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 da parte del Comando della Polizia Locale.
5. Copia del materiale affisso deve pervenire all'Ufficio Segreteria del Comune entro 48 ore dalla sua materiale esposizione.

Art. 7 – Provvedimenti conseguenti all'accertamento di violazioni del presente regolamento

1. Il precetto della diffida amministrativa come declinata al precedente articolo art. 6 comma 4 include l'onere del concessionario dello spazio a rimuovere con la massima sollecitudine il materiale esposto in bacheca oggetto di violazione.
2. Qualora il concessionario dello spazio non provveda tempestivamente ad adempiere all'obbligo di immediata rimozione, è riconosciuto al Sindaco un potere di rimozione e/o

oscuramento da formalizzare con proprio provvedimento, da comunicarsi al capogruppo responsabile dell'affissione e da pubblicare sul sito web del Comune di Marnate.

3. Preliminarmente all'emanazione del provvedimento di cui sopra, Il Sindaco, diffida il capogruppo responsabile dell'affissione a rimuovere il materiale esposto in violazione del presente regolamento, assegnando un termine di 24 ore per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

4. Successivamente, il Sindaco decide sulla defissione od oscuramento del materiale esposto in violazione del presente regolamento. Nel caso ritenesse fondate le controdeduzioni comunicate dal capogruppo responsabile dell'affissione dispone il mantenimento dell'affissione del materiale. La decisione finale del Sindaco è definitiva.

5. Ogni responsabilità conseguente all'affissione in bacheca di contenuti in violazione del presente regolamento è da addebitare in via esclusiva al capogruppo consiliare responsabile dell'affissione.

Art 8 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al Regolamento di polizia urbana, al Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, al Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni nonché ad ogni disposizione regolamentare applicabile alle fattispecie previste nel presente regolamento.